REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE D'ESAME DELLA PROVINCIA DI TARANTO SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA D'ESAME D'IDONEITÀ PER L'ISCRIZIONE AL RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI E NATANTI ADIBITI AD AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA DI CUI ALLA LEGGE 21/1992 E L.R. 14/1995

(approvato in data 4-11 aprile 2025)

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della commissione d'esame della provincia di Taranto e le modalità per lo svolgimento della prova d'idoneità per l'iscrizione al Ruolo dei conducenti di veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi-Taranto (di seguito denominata Camera di commercio di Brindisi-Taranto), così come previsto ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 21 del 15 gennaio 1992 (*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*) e dagli artt. 7, 8 e 9 della L.R. 3 aprile 1995, n. 14 (*Modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*).

Art. 2 – Requisiti per l'ammissione e modalità di presentazione delle domande di ammissione

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 della L.R. 3 aprile 1995, n. 14: I cittadini in possesso della licenza della scuola dell'obbligo e del certificato di abilitazione professionale previsto dal comma ottavo dell'art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), interessati a sostenere l'esame di idoneità all'esercizio del servizio taxi e di noleggio con conducente, devono presentare domanda alla commissione provinciale di cui al precedente art. 7.
2. La domanda, redatta in carta legale con firma autenticata in calce, deve indicare:
   - generalità del candidato;
   - luogo e data di nascita;
   - codice fiscale;
   - cittadinanza;
   - titoli di studio posseduti;
   - residenza nonché domicilio presso il quale deve essere indirizzata ogni comunicazione;
   - patente di guida e certificato di abilitazione professionale.
3. Alla domanda deve essere allegata copia del certificato di abilitazione professionale ed il candidato deve attestare tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:
   - ~~l'assenza di carichi pendenti;~~
   - l'assenza di condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;

- l'assenza di procedimenti fallimentari;
- l'assenza di provvedimenti di revoca o decadenza di precedenti licenze o autorizzazioni;
- la non appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Possono partecipare alla sessione d'esame i cittadini italiani e dell'Unione Europea ovvero possesso del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, dipendente o per motivi di famiglia residenti o con comprovato domicilio professionale in uno dei Comuni della provincia di Taranto. I cittadini non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea sono ammessi a condizione che siano rispettate le condizioni di reciprocità.
5. I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla sessione d'esami. Il difetto dei requisiti prescritti comporta, da parte dell'Ente, il diniego alla partecipazione alla sessione d'esami. La domanda, pena l'esclusione, deve essere compilata in ogni sua parte, secondo quanto previsto dalla modulistica approvata dalla Camera di commercio di Brindisi-Taranto e resa fruibile sul sito istituzionale dell'Ente camerale.
6. La sottoscrizione della domanda ha validità anche quale sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute. La Camera di commercio di Brindisi-Taranto si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dal candidato nella domanda. Le domande devono essere regolarmente compilate e sottoscritte. La Camera di commercio si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore congruo termine per la regolarizzazione delle domande che risultassero incomplete o comunque recanti inesattezze o vizi di forma sanabili.
7. Alla domanda deve essere allegata l'attestazione del pagamento dei diritti di segreteria. In nessun caso la somma verrà restituita.
8. La Camera di commercio di Brindisi-Taranto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore o per errate spedizioni.

Art. 3 – Prova d'esame: norme generali, criteri e modalità di svolgimento

1. Gli esami di idoneità professionale si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza, pari opportunità tra uomo e donna ed assicurino economicità e celerità di espletamento.
2. Gli esami si svolgono, di norma, con cadenza semestrale. Il Presidente della commissione in relazione al numero delle istanze pervenute o per giustificate ragioni può indire sessioni straordinarie d'esame nel corso dell'anno. L'ufficio di segreteria provvederà a dare adeguata pubblicità delle sessioni straordinarie, ovvero della data di eventuale rinvio di una sessione.
3. La presentazione delle domande di ammissione all'esame per il conseguimento dell'idoneità abilitante all'esercizio della professione potrà avvenire nel corso di tutto l'anno solare. I candidati verranno ammessi alla prima sessione utile che verrà resa nota mediante idonee forme di pubblicizzazione, contenente tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento dell'esame.

4. La data di ogni singola prova di esame, previamente stabilita dalla Commissione, verrà tempestivamente pubblicata nel sito web della Camera di commercio.
5. La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione (avente carattere perentorio) è fissata almeno 30 giorni prima dalla data della seduta di esame, al fine di consentire l'istruttoria delle medesime da parte della Segreteria della Commissione.
6. Nella pagina web della Camera di commercio, dedicata alle informazioni generali sul Ruolo Conducenti e alla pubblicazione delle date di esame, sono messe a disposizione degli interessati, in modo permanente le note esplicative relative alle modalità di svolgimento e organizzazione dell'esame, di cui al presente Regolamento, nonché l'elenco dei quiz.
7. L'esame di cui all'art. 8 della L.R. 3 aprile 1995, n. 14, consiste in una prova articolata in quesiti a risposta multipla (quiz).
8. La Commissione approva l'elenco dei quesiti a risposta multipla nelle materie previste dall'art 9 della L.R. 3 aprile 1995, n. 14. L'elenco è aggiornato periodicamente dalla Commissione, anche in ragione dell'evoluzione della normativa.
9. La data e il luogo fissati per la prova d'esame vengono comunicati ai candidati con un anticipo minimo di 30 giorni all'indirizzo di posta elettronica, eletto quale domicilio speciale di cui all'art. 47 c.c. indicato dal candidato nella domanda di ammissione all'esame ai sensi dell'art 3-bis, comma 4-quinquies, del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).
10. La data e il luogo fissati per la prova d'esame e l'elenco dei candidati ammessi sono pubblicati all'Albo camerale della Camera di commercio. I candidati dovranno presentarsi alla prova d'esame muniti di patente di guida e certificato di abilitazione professionale in corso di validità. Durante l'espletamento della prova non è ammessa la consultazione di alcun tipo di documentazione o normativa.
11. L'elenco dei quesiti a risposta multipla di che trattasi sono inseriti nell'applicativo Arca – Albi e Ruoli Camerali – messo a disposizione da InfoCamere, Società Consortile per Azioni delle Camere di commercio Italiane, in uso all'ufficio di segreteria. Attraverso l'utilizzo di tale programma verrà estratta, in modalità casuale, la prova d'esame. Il quiz è suddiviso per materie e per ogni materia è stabilito il numero di domande da inserire all'interno di ogni questionario, così come da prospetto di seguito riportato.

RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI E NATANTI ADIBITI AD AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA			
PROVA D'ESAME			N. QUIZ
TABELLA A Collaudo ed immatricolazione, norme per la manutenzione dei veicoli, tutela dell'ambiente in relazione alla utilizzazione e manutenzione dei veicoli; sicurezza stradale, in particolare: disposizioni in materia di circolazione, prevenzione degli incidenti ed iniziative da assumere in caso di incidenti.			12
TABELLA B Geografia fisica e stradale, nonché toponomastica della regione Puglia; regolamentazione dei servizi stradali per viaggiatori; norme comportamentali nei confronti dell'utenza portatrice di handicap.			10

TABELLA C Elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale; in particolare: contratti di trasporto, natura e limiti della responsabilità del trasportatore, società commerciali, regolamentazione del lavoro, sicurezza sociale e regime fiscale; gestione commerciale e finanziaria dell'azienda; in particolare: contabilità commerciale, tecniche di gestione di impresa, prezzi e condizioni di trasporto, assicurazione, fatture, agenzie di viaggio.	8

12. L'ufficio di segreteria provvederà, il giorno stesso della prova d'esame, ad elaborare con il sistema Arca numero due questionari, le cui copie, inserite in apposite buste, i cui lembi saranno sigillati e siglati a cura della segreteria prima di dare inizio allo svolgimento della prova.
13. Un candidato volontario provvederà all'estrazione della busta oggetto d'esame; della prova non selezionata, verrà data visione.
14. La prova viene effettuata mediante un questionario a risposta multipla, costituito da 30 domande. I candidati hanno a disposizione 45 minuti per rispondere ai quesiti.
15. La prova d'esame si intende superata se il candidato risponde esattamente ad almeno 24 domande.
16. Coloro che non hanno superato una precedente sessione d'esame sono ammessi a partecipare alla sessione successiva a condizione che siano trascorsi due mesi dalla data di notifica dell'esito negativo dell'esame precedente sostenuto presso la Camera di commercio di Brindisi-Taranto.
17. Gli atti afferenti alla seduta di esame (schede quiz ed elenco idonei e non idonei) vengono adottati e approvati dalla Commissione e sottoscritti dal Segretario e dal Presidente. Il verbale relativo alla seduta viene approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione.
18. La modalità di svolgimento della prova di esame deve consentire alle persone con disabilità di concorrere in effettive condizioni di parità.
    La persona con disabilità in possesso dei prescritti requisiti professionali, patente di guida e certificato di abilitazione professionale (CAP), sostiene le prove d'esame con l'utilizzo degli ausili necessari e nei tempi supplementari che questo comporta rispetto al suo handicap.
    A tal fine il partecipante deve specificare nel modulo di domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi di ulteriori 15 minuti per l'espletamento della prova, corredata da certificazione medica C.M.L..

Art. 5 – Regole comportamentali da tenere durante la prova d'esame

1. Ciascun candidato deve presentarsi alla prova d'esame il giorno in cui è stato convocato, entro e non oltre l'ora di convocazione. Il candidato che si presenti alla prova in ritardo rispetto all'ora di inizio delle procedure di esame è considerato assente ingiustificato.

2. Chi si presenta alla prova di esame senza un documento di riconoscimento in corso di validità (patente di guida e CAP) è considerato assente ingiustificato.

3. Durante lo svolgimento della prova non sarà possibile consultare testi o appunti. Inoltre, durante lo svolgimento della prova d'esame non sarà possibile utilizzare dispositivi elettronici in grado di mettere in contatto il candidato con soggetti terzi e pertanto coloro i quali saranno in possesso di cellulari, personal computer o quant'altro saranno invitati a spegnerli e a non utilizzarli, pena l'esclusione dall'esame. I candidati non potranno, inoltre, parlare fra loro e consultarsi sulle risposte dei quiz.

4. La prova d'esame si svolgerà a porte chiuse e al candidato non sarà permesso allontanarsi dal luogo dell'esame durante l'intero svolgimento della prova a meno che non esplicitamente autorizzato dal Presidente della Commissione.

Art. 6 – Assenza alla prova d'esame

1. In caso di impossibilità a presentarsi all' esame, il candidato dovrà far pervenire alla Commissione, entro e non oltre la data prevista per l'esame, una giustificazione scritta accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità. La comunicazione in caso di urgenza può essere effettuata anche telefonicamente, purché essa venga regolarizzata, entro cinque giorni dalla comunicazione verbale, con successiva comunicazione scritta accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità.

2. Il candidato la cui assenza risulti giustificata viene convocato a sostenere l'esame nella seduta successiva senza dover presentare alcuna nuova domanda di ammissione e senza dover corrispondere alcun ulteriore diritto.

3. Tale facoltà può essere esercitata una sola volta per ogni domanda di esame presentata.

Art. 7 – Esiti della prova d'esame

1. Entro tre giorni lavorativi dalla data di svolgimento della prova d'esame, la Commissione esaminatrice provvederà a pubblicare all'Albo camerale on line i risultati – con la sola indicazione di idoneo o non idoneo – che formeranno parte integrante del verbale relativo alla seduta. L'esito sarà inoltre comunicato al candidato per posta ordinaria o all'indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato nella domanda di ammissione all'esame.

Art. 8 – Verbale d'esame

1. Il Segretario della Commissione redige per ogni seduta apposito verbale, che dovrà essere sottoscritto dal medesimo e dal Presidente della Commissione. I questionari svolti sono conservati per un anno dalla Camera di commercio di Brindisi-Taranto. I verbali devono essere conservati per la durata prevista dal regolamento sul protocollo e lo scarto d'archivio.

Art. 9 – Norme finali

1. A tutti gli aspetti non disciplinati nel presente regolamento si applica la normativa in materia e, precisamente, legge n. 21 del 15 gennaio 1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e la L.R. 3 aprile 1995, n. 14 (Modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).